II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(95/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa ;

considerando che, con lettera del 20 gennaio 1995 registrata presso il segretariato generale della Commissione, il governo tedesco ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Polonia un accordo concernente l'allacciamento della strada federale tedesca B97 e della strada nazionale polacca 274, nonché la costruzione di un ponte di frontiera sulla Neisse nella regione di Guben e Gubinek, che contiene deroghe agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva per quanto riguarda la costruzione del ponte di frontiera ;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 20 febbraio 1995 ;

considerando che in mancanza di misure di deroga le operazioni di costruzione eseguite sul territorio tedesco sarebbero soggette all'IVA tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio polacco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva ; che inoltre ciascuna importazione in Germania, in provenienza dalla Polonia, di merci utilizzate per la costruzione del ponte di frontiera sarebbe sottoposta all'IVA tedesca ;

considerando che le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di tassazione per gli operatori incaricati dei lavori di costruzione del ponte di frontiera in questione ;

considerando che le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere un accordo con la Repubblica di Polonia relativo all'allacciamento della strada federale tedesca B97 e della strada nazionale polacca 274, nonché alla costruzione di un ponte di fronteria sulla Neisse in località Guben e Gubinek che contiene disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE. Queste misure di deroga sono definite negli articoli 2 e 3 della presente decisione.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/76/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 53).

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, la parte del territorio della Repubblica federale di Germania nella zona di Guben, sulla quale vengono effettuati lavori di costruzione di un ponte di frontiera sulla Neisse, ai fini di un allacciamento della strada statale tedesca B97 e della strada statale polacca 274, è considerata come facente parte del territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi legate alla costruzione di questo ponte.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della sesta direttiva, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Polonia non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci vengano usate per la costruzione di un ponte di confine sulla Neisse nella regione di Guben e Gubinek, ai fini dell'allacciamento della strada federale tedesca B97 a della strada nazionale polacca 274. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci realizzate da un'amministrazione pubblica.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA